



## *Ministero dell'istruzione e del merito*

*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*

*Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione  
del sistema nazionale di istruzione*

### **IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTO** il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 – Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato D.lgs. n. 286/98, a norma dell'articolo 1, comma 6 e successive integrazioni;

**VISTA** la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013;

**VISTO** il Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE, come modificato dal Decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15;

**VISTO** l’art. 34 del Decreto-Legge 21 marzo 2022, n. 21 “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina. (22G00032)”;

**VISTA** la Raccomandazione (UE) 2022/554 della Commissione del 5 aprile 2022 relativa al riconoscimento delle qualifiche delle persone in fuga a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina che raccomanda agli Stati membri di applicare le opportune semplificazioni per consentire ai rifugiati di immettersi nel mondo del lavoro quanto prima, svolgendo la propria professione;

**VISTA** l’istanza del 12.10.22, inoltrata via mail il 13.10.2022, presentata ai sensi dell’art. 37 comma 2, della citata legge n. 286/98 e dell’art. 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99 in combinato disposto con l’art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l’insegnamento acquisito in **Ucraina**, Paese non appartenente all’Unione Europea, dalla signora **Svitlana SELIVERSTOVA**;

**VISTA** la documentazione prodotta a corredo dell’istanza medesima, non rispondente ai requisiti formali prescritti dall’art. 17 del citato decreto legislativo n. 206/2007, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

**CONSIDERATO** che, in conformità di quanto stabilito dai citati Decreto-Legge 21 marzo 2022, n. 21 e dalla Raccomandazione 2022/55 della Commissione europea del 5 aprile 2022,

occorre ridurre al minimo le formalità per il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in Ucraina;

**CONSIDERATO** che la signora Seliverstova per la nota situazione bellica del paese di origine non è in grado di produrre la dichiarazione dell'Ambasciata d'Italia in Ucraina sul valore legale in loco del titolo professionale documentato;

**RITENUTO** dall'esperienza nello specifico settore dei riconoscimenti professionali di provenienza ucraina, che la laurea di cui al dispositivo costituisce condizione necessaria e sufficiente ai fini dell'esercizio della professione di insegnante, nella qualifica posseduta, su tutto il territorio ucraino;

**VISTO** l'art. 7 e successive modifiche del già citato decreto legislativo n. 206/2007, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

**VISTA** la circolare ministeriale prot. n. 5274 del 7.10.2013 che stabilisce le modalità di accertamento e di documentazione della lingua italiana ai fini del riconoscimento della professione di docente, ai sensi della normativa sopra indicata;

**CONSIDERATO** che l'interessata, cittadina italiana e ucraina, di madrelingua ucraino, non possiede la competenza linguistica necessaria, dovrà, al momento dell'esercizio della professione di docente presso le istituzioni scolastiche statali e/o paritarie autonome, dar prova della conoscenza della lingua italiana documentando l'attestato, a livello appropriato C1, rilasciato da Università o Enti certificatori abilitati a rilasciare certificazioni secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento del Consiglio d'Europa, secondo le indicazioni di cui alla circolare ministeriale 7 ottobre 2013, prot. n. 5274;

**RILEVATO** che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007 in combinato disposto del comma 2, art. 49 del D.P.R. 394/99, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato d'origine, compatibilmente con la natura e la composizione della formazione professionale conseguita;

**RILEVATO**, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinata, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno tre anni;

**TENUTO CONTO** di quanto disposto al comma 3, art. 16 del Decreto legislativo più volte citato n. 206/2007, come modificato dal Decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15;

**ACCERTATO** che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206/2007;

## **D E C R E T A**

**1.** Il titolo di formazione professionale: Diploma di Laurea NT n. 811894 di Artista – Insegnante “Specializzazione in Strumenti ad arco (violino)” conseguita il 26 giugno 1990 presso l'Università Statale di Musica di Lugansk (Ucraina), posseduta dalla cittadina italiana e ucraina **Svitlana SELIVERSTOVA**, nata a Lugansk (Ucraina) il 27/12/1971, ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è titolo di abilitazione

all'esercizio della professione di docente nelle scuole d'istruzione secondaria di primo grado,  
nella classe di concorso:

**A030 MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO**

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16 – comma 6 – del D.lgs. n. 206/2007, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, come modificato dal D.lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, è pubblicato sul sito istituzionale di questo Ministero – Dipartimento per il sistema educativo d'istruzione e formazione.

**IL DIRETTORE GENERALE**

Dott. FABRIZIO MANCA